

ATTI DEI DIRETTORI DELLE SEZIONI DI RICERCA SCIENTIFICA O TECNOLOGICA, DELLE
STRUTTURE TECNICHE DI SERVIZIO E DEI DIRIGENTI

Atto n. OCE 604 ADW del 17/07/2026

Oggetto: servizio per l'esecuzione di saggi ecotossicologici e allestimento di prove sperimentali secondo l'approccio "mussel watch" nel Golfo di Trieste. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii a Shoreline - Società Cooperativa (CF/P.IVA 00754460327) per l'importo di € 13.750,00 IVA esclusa, CIG interno BC6B3375C6, CIG contratto principale BB92A19474.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE DI RICERCA SCIENTIFICA OCEANOGRAFIA

- Richiamata** la deliberazione del CdA n. 3 dd. 15/01/2025 "Procedura di valutazione comparativa per l'individuazione del Direttore della Sezione di Oceanografia: nomina del candidato vincitore", con la quale si è disposto la nomina a Direttore della Sezione di Ricerca Scientifica "Oceanografia" – OCE del dr. Cosimo Solidoro con decorrenza 01/02/2025 e termine massimo al 31/01/2029;
- visto** l'atto di determinazione della Direttrice Generale n. 112 ADW del 05.03.2025 "Delega temporanea in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai Direttori delle Sezioni e dei Centri di ricerca e delle Strutture Tecniche e ai Dirigenti Amministrativi";
- premesso** che l'OGS, ha sottoscritto con AcegasApsAmga S.p.A (Committente Generale) il contratto relativo all'esecuzione del servizio di "Piano di monitoraggio dello scarico a mare del depuratore di Servola per gli anni 2026/2027" – CIG BB92A19474) ("Contratto principale");
- preso atto** che l'OGS si avvale della possibilità di subappaltare le attività relative al servizio di assistenza tecnico-scientifica per il monitoraggio di aree offshore nel Golfo Di Trieste previste dal Contratto principale e oggetto della presente procedura di affidamento;
- rilevato** che il rapporto contrattuale tra OGS e il subappaltatore è subordinato all'autorizzazione al subappalto da parte dell'AcegasApsAmga S.p.A, avente ad oggetto le prestazioni di cui alla presente procedura, e che, conseguentemente, il contratto di subappalto tra OGS e il subappaltatore non avrà alcuna efficacia in caso di mancata autorizzazione da parte dell'AcegasApsAmga S.p.A;
- rilevato inoltre** che il contratto di subappalto tra OGS e il subappaltatore si intenderà automaticamente risolto qualora, in corso di esecuzione, il contratto di appalto tra l'AcegasApsAmga S.p.A e OGS venga anticipatamente risolto o comunque interrotto, per qualsiasi causa, ovvero qualora l'AcegasApsAmga S.p.A revochi l'autorizzazione al subappalto, per qualsiasi causa.

vista	la richiesta di avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., presentata dai responsabili scientifici della commessa, dott.ssa C. Fabbro e dott. R. Auriemma, avente ad oggetto il servizio di esecuzione di saggi ecotossicologici e di allestimento di prove sperimentali secondo l'approccio "Mussel Watch" nel Golfo di Trieste, le cui caratteristiche tecniche sono descritte nel Capitolato tecnico conservato agli atti;
considerato	che nella suddetta richiesta l'individuazione dell'operatore economico Shoreline Soc. Coop. è motivata da ragioni tecniche e di continuità scientifica, in ragione delle competenze specialistiche, delle infrastrutture e delle capacità operative possedute, idonee a garantire la continuità metodologica con le attività di monitoraggio già svolte, nonché l'esecuzione delle prove sperimentali e dei saggi ecotossicologici secondo i protocolli e gli standard tecnici richiesti, assicurando l'affidabilità e la comparabilità dei risultati;
rilevato	che, ai sensi dell'art. 1 commi 449 e 450 della L. 296/2006, l'OGS è tenuto a ricorrere agli strumenti di negoziazione e di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;
rilevato	che ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.Lgs. 218/2016, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 450 primo periodo e 452 primo periodo, della L. 296/2006, inerenti gli obblighi di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione non si applicano all'OGS per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca;
considerato	l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., laddove si dispone che le stazioni appaltanti possano procedere, per importi inferiori a € 140.000,00, ad affidamenti diretti anche senza previa consultazione di più operatori economici;
dato atto	che, a seguito della richiesta esplorativa di preventivo inviata tramite la piattaforma digitale di approvvigionamento certificata PAD ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., Shoreline - Società Cooperativa ha presentato un'offerta per il servizio richiesto, secondo il prezzo a corpo di euro 13.750,00 IVA esclusa;
visto	l'articolo 52, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, il quale statuisce che per le procedure di affidamento diretto, di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 36/2023 con un importo inferiore ad euro 40.000,00, gli operatori economici possano attestare il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
rilevato	che il summenzionato articolo, dispone inoltre, che la stazione appaltante verifichi le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
preso atto	che per quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'OGS, per un periodo da uno a dodici mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;
preso atto	che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in considerazione della natura esclusivamente scientifica e di laboratorio del servizio richiesto, da svolgersi in autonomia da parte dell'operatore economico e in assenza di rischi da interferenza con le attività dell'OGS, non si è proceduto alla redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI); conseguentemente, i costi della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a € 0,00;
visto	che ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, il CCNL applicato è Federculture (codice CNEL T711);

rilevato	preliminarmente, come le prestazioni di cui all'oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del d.lgs. 36/2023;
visti	il D.Lgs. 36/2023 e i relativi allegati; il D.Lgs. 209/2024; la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'OGS; il Regolamento interno per la definizione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, approvato in data 07.07.2026;
dato atto	che il sottoscritto riveste il ruolo di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice; che non ricorrono, nel caso di specie, motivi di incompatibilità o di conflitto di interesse, nei confronti dello scrivente, ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto alla corruzione;
ritenuto	di nominare la rag. Anna Lucia Tarantino, collaboratore di amministrazione in servizio presso l'Ufficio Centralizzato Acquisti, Responsabile dell'Istruttoria della procedura di cui trattasi;
dato atto	che la documentazione amministrativa presentata e l'offerta sono state ritenute conformi alle disposizioni contenute nella richiesta esplorativa di preventivo e nel Capitolato tecnico-amministrativo; che l'offerta economica presentata dal fornitore è ritenuta congrua e conveniente; che il fornitore è in possesso di adeguata e comprovata esperienza in servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento;
considerato	la tipologia dell'affidamento e la natura del soggetto affidatario, nonché il basso rischio di inadempimento connesso all'esecuzione della prestazione da parte di Shoreline - Società Cooperativa, si ritiene di non richiedere la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;
ritenuto	di procedere quindi all'affidamento diretto della fornitura in oggetto a Shoreline - Società Cooperativa e di autorizzare la stipula del contratto, per un importo complessivo di € 13.750,00 oltre IVA;

tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. di disporre, per i motivi esposti in premessa, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii a Shoreline - Società Cooperativa del servizio per l'esecuzione di saggi ecotossicologici e allestimento di prove sperimentali secondo l'approccio "mussel watch" nel Golfo di Trieste per l'importo di €13.750,00 IVA esclusa, CIG interno BC6B3375C6, CIG contratto principale BB92A19474;
2. di non richiedere la garanzia definitiva alla stipula del contratto in conformità al disposto dell'articolo 53, comma 4 del Codice;
3. di prendere atto che per quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'OGS, per un periodo da uno a dodici mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS - Atto n. OCE 604 ADW del 17/07/2026

4. di autorizzare la stipula del contratto nelle forme previste dall'art.18 c.1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
5. che il sottoscritto riveste il ruolo di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice;
6. di nominare la rag. Anna Lucia Tarantino, collaboratore di amministrazione in servizio presso l'Ufficio Centralizzato Acquisti, Responsabile dell'istruttoria della procedura di cui trattasi;
7. di dare atto che per la spesa di euro 13.750,00 + IVA euro 3.025,00 è stata effettuata la registrazione anticipata nr.132 IDDG 80140 sui progetti codificati 103066_A.1_ACEGASAPSAMGA_DEPURATORE e 103066_A.2_ACEGASAPSAMGA_DEPURATORE;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e di trasmettere il relativo avviso di aggiudicazione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale.

IL DIRETTORE
Dott. Cosimo Solidoro

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: COSIMO SOLIDORO

CODICE FISCALE: SLDCSM64E15F356A

DATA FIRMA: 17/07/2026 19:17:05

IMPRONTA: 08BD03CCD4AD49370334E0D0CD426618AE4966B96D01837DD9BEC88F98BBBC37
AE4966B96D01837DD9BEC88F98BBBC37A5AAC3B2DEC2852CBD303881EAD9F9EF
A5AAC3B2DEC2852CBD303881EAD9F9EF72CBC31911FDFF0AC07C42F73F0850DC
72CBC31911FDFF0AC07C42F73F0850DC7E74FBABF0ED27F383696BF23ED05F62